

IMMISSIONI IN RUOLO DOCENTI A.S. 2021/2022 INDICAZIONI OPERATIVE

Scheda tecnica UIL scuola

CRITERI GENERALI PER LE ASSUNZIONI

POSTO DISPARI

Ove il numero dei posti disponibili risulti dispari, l'unità eccedente è assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine e qualora non vi siano state penalizzazioni alle graduatorie delle procedure concorsuali.

GRADUATORIE ESAURITE

- **Graduatoria di un concorso:** Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami (intendendo come tale l'intero novero delle procedure concorsuali, ordinarie e riservate, le cui graduatorie sono ad oggi vigenti) sia esaurita e rimangano posti ad essa assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria ad esaurimento.
- **Graduatoria ad esaurimento:** Nel caso in cui, invece, la graduatoria ad esaurimento sia esaurita o non sufficientemente capiente, per i posti ad essa assegnati si procede a nomina dalle graduatorie concorsuali.

RISERVE DI LEGGE

Bisogna tenere conto delle quote di riserva ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e dell'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico la normativa relativa alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ai fini del collocamento obbligatorio, degli orfani o, in alternativa, del coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

COMPENSAZIONI

Qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati, in assenza o per esaurimento delle graduatorie o perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto, si procede fermo restando il limite del contingente assegnato, a destinare tali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo **prioritariamente** al grado e alla tipologia disposto di cui trattasi (**in subordine è quindi possibile anche in altro grado o per altra tipologia di posto**).

Tale compensazione tra le classi di concorso/posti dovrà avvenire, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, **sugli insegnamenti per i quali sia accertata la disponibilità del posto**.

POSTI DI SOSTEGNO

- **Scuola secondaria di II grado:** l'assegnazione su posti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado non sono disposte per ambiti disciplinari, per effetto dell'unificazione delle aree disciplinari per il sostegno.
- **Corsi speciali riservati:** Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei

corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21, contratto a tempo indeterminato con priorità su posto di sostegno.

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO SCUOLA PRIMARIA (POSTO COMUNE E POSTO DI LINGUA INGLESE)

Le immissioni in ruolo della scuola primaria **devono essere effettuate attingendo dalla graduatoria generale e secondo la posizione nella stessa occupata, anche se riferite a posti di specialista di lingua inglese.**

Pertanto, all'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'anno scolastico 2021/2022.

PRECEDENZE

- **Graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale:** Il sistema delle precedenze di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33 commi 5 e 7) non opera riguardo alla scelta della provincia.
- **Assegnazione della sede:** È assicurata, prioritariamente, al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

NOTA BENE: *La precedenza è riconosciuta alle condizioni previste dall' art. 13 comma 1 del CCNI 2019-22 sulla mobilità del personale di ruolo.*

DOCENTI INSERITI CON RISERVA

- In merito ai soggetti inseriti con riserva nelle graduatorie preordinate alle immissioni in ruolo a seguito di contenzioso, il ministero raccomanda agli Uffici una immediata esecutività delle eventuali sentenze relativamente alle sole graduatorie per cui è causa.
- Nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si deve dare luogo all'immissione in ruolo con riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO E GRADUATORIE CONCORSUALI COME AVVENGONO LE ASSUNZIONI

Le immissioni in ruolo avvengono considerando tutti i posti vacanti e disponibili (al 31/08) nei limiti del contingente autorizzato dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF):

- ✓ 50% dalle Graduatorie ad Esaurimento (GAE);

- ✓ 50% dalle graduatorie dei concorsi (GMRE).

ORDINE DI PRIORITÀ TRA LE GRADUATORIE PER LA QUOTA DEL 50% DESTINATA AI CONCORSI

INFANZIA E PRIMARIA

1. **Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 105 e n. 107):** si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, comprendendo quindi anche gli "idonei"¹.
2. **Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G.1546):** qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento²;
3. **Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020):** qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;³
4. **Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS):** Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis, contratto a tempo determinato con formazione e valutazione finale, salvo modifiche al D.L. stesso (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73). Sono fatti salvi i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola della infanzia e primaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 498/2020).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

1. **Graduatorie del concorso ordinario 2016 (DD.GG. n. 106 e 107):** si scorrono le graduatorie fino al loro esaurimento, anche in deroga al limite percentuale della maggiorazione del 10% di posti messi a concorso, comprendendo quindi anche gli "idonei".⁴
2. **Graduatorie del concorso straordinario 2018 (D.D.G. 85):** qualora residuino posti dalle graduatorie del 2016 per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie del 2018 fino al loro esaurimento;⁵

¹ Per i docenti "idonei" la validità triennale delle graduatorie, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, è stata prorogata di un anno (legge bilancio 2018) + un ulteriore anno (legge n. 159/2019): **3 anni dall'anno successivo alla pubblicazione + 2 ulteriori**. Rimane invece salva l'assunzione per i vincitori fino all'esaurimento della graduatoria.

² Il **Decreto sostegni Bis** (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73) ha previsto che al concorso straordinario sia **assegnato il 100% dei posti al netto di quelli che residuano dal concorso del 2016**. Ciò in deroga all'articolo 4, comma 1-quater, del DL n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018 che prevede che esaurite le graduatorie del 2016, il 50% dei posti destinato ai concorsi si divide a metà tra concorso straordinario 2018 e nuovo concorso ordinario (quest'ultimo in ogni caso non è stato ancora svolto).

³ La **fascia "aggiuntiva"** è un elenco-graduatoria in "coda" alla graduatoria dei vincitori ed idonei del concorso 2018 Scuola Infanzia e Primaria D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018. In tale fascia aggiuntiva hanno potuto iscriversi, entro il 17 luglio 2020, i docenti vincitori ed idonei del concorso 2016 per la stessa o diversa regione rispetto a quella in cui erano presenti nella graduatoria di merito del concorso del 2016. Le fasce aggiuntive saranno utilizzate annualmente e fino al loro esaurimento.

⁴ Per i docenti "idonei" la validità triennale delle graduatorie, a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, è stata prorogata di un anno (legge bilancio 2018) + un ulteriore anno (legge n. 159/2019): **3 anni dall'anno successivo alla pubblicazione + 2 ulteriori**. Rimane invece salva l'assunzione per i vincitori fino all'esaurimento della graduatoria.

⁵ Il **Decreto sostegni Bis** (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73) ha previsto che al concorso straordinario sia **assegnato il 100% dei posti al netto di quelli che residuano dal concorso del 2016**. Ciò in deroga all'articolo 17, comma 2, lettera b del Decreto Legislativo n. 59/2017 che prevede che per l'a.s. 2021/22 esaurite le graduatorie del 2016 l'80% dei posti è destinato al concorso 2018 e il 20% ai concorsi successivi.

3. **Fasce aggiuntive, se presenti (D.M. n. 40/2020):** qualora residuino posti dalle graduatorie del 2018 per mancanza di aspiranti, si scorrono le fasce aggiuntive fino al loro esaurimento;⁶
4. **Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.G. 510):** qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti, si scorrono le graduatorie, già pubblicate o che lo saranno entro i termini utili per le immissioni in ruolo, del concorso straordinario 2020 fino al loro esaurimento nel limite dei 32.000 posti previsti;⁷

ATTENZIONE: Graduatorie del concorso straordinario 2020 (D.D.510) e Concorso ordinario 2020 (STEM- D.D. 826/2021): qualora residuino posti dalle fasce aggiuntive per mancanza di aspiranti relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041, le disponibilità **sono ripartite al 50%** tra le graduatorie, pubblicate entro i termini utili per le immissioni in ruolo, del concorso straordinario 2020 (nel limite dei 32.000 posti previsti) e del concorso ordinario STEM (nel limite dei 6.129 posti previsti). L'eventuale posto dispari è assegnato al concorso ordinario STEM.

5. **Graduatorie Provinciali delle Supplenze (GPS):** qualora residuino posti dal concorso straordinario 2020 e, relativamente alle classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 dalla graduatoria STEM, per mancanza di aspiranti, si scorrono le GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, secondo quanto previsto dal Decreto Sostegni Bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73), contratto a tempo determinato con formazione e valutazione finale, salvo modifiche al D.L. stesso (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73), fatti salvi i posti destinati alle procedure ordinarie per la scuola secondaria le cui domande sono scadute il 31/7/2020 (D.D. 499/2020).

ACCETTAZIONE DELLA NOMINA IN RUOLO E SUCCESSIVA ALTRA PROPOSTA PER LO STESSO ANNO SCOLASTICO

L'**accettazione, riferita al medesimo anno scolastico**, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno o posto comune consente di accettare, **per lo stesso anno scolastico**, ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato.

Pertanto, chi accetta l'assunzione in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 e successivamente, anche dopo aver assunto servizio, riceve un'altra proposta di assunzione, sempre relativa all'anno scolastico 2021/2022, la può accettare.

Ciò è possibile:

- ✓ indipendentemente da quale graduatoria avviene la successiva nomina (GAE/concorsi);
- ✓ indipendentemente da quale sia la tipologia di posto (comune/sostegno) o la classe di concorso (che potrebbe anche coincidere con quella di prima nomina);

⁶ La **fascia "aggiuntiva"** è un elenco-graduatoria in "coda" alla graduatoria dei vincitori ed idonei del concorso Scuola Secondaria D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018. In tale fascia aggiuntiva hanno potuto iscriversi, entro il 17 luglio 2020, i docenti vincitori e idonei del concorso 2016 per la stessa o diversa regione rispetto a quella in cui erano presenti nella graduatoria di merito del concorso del 2016. Le fasce aggiuntive saranno utilizzate annualmente e fino al loro esaurimento.

⁷ Il **Decreto Dipartimentale n. 783 dell'8 luglio 2020** ha previsto che ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria **immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022** che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 è **riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.**

- ✓ indipendentemente da quale sia la disponibilità della sede (stessa o diversa provincia o regione rispetto alla prima nomina).

Eccezione

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno (*titolo conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art.3 del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21 nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso Decreto Ministeriale è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21*), non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune da GAE per gli insegnamenti collegati ad abilitazioni o idoneità conseguite ai sensi del Decreto Ministeriale 9 febbraio 2005, n. 21.

DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO A PARTIRE DALL'A.S. 2020/21 (CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE)

Per tutti i docenti neo immessi in ruolo (qualunque sia la graduatoria da cui si è nominati - GAE o Concorso - e in qualunque ordine di scuola o tipologia di posto avvenga l'assunzione) l'art. 399 comma 3 bis del D.lgs. 297/1994 prevede che:

L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

La nuova disposizione **non è retroattiva** e produce gli effetti a partire dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021 e pertanto **si applica anche alle assunzioni per l'anno scolastico 2021/22. Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo con decorrenza precedente all'a.s. 2020/21.**

Ai fini della cancellazione dalle graduatorie non è importante l'atto dell'immissione in ruolo quanto invece il superamento dell'anno di prova e formazione, perché **solo dopo aver ottenuto la conferma in ruolo il docente** dovrà essere cancellato da tutte le graduatorie in cui è eventualmente inserito (GAE/Istituto/GPS/Concorsi per la stessa e/o altre classi di concorso o tipologie di posto) ad eccezione di un eventuale inserimento nelle graduatorie di un concorso ordinario (Es. 2016), se ciò riguarda una procedura diversa da quella di immissione in ruolo.

Pertanto, per la UIL scuola:

- ✓ *Tutti i docenti che hanno rinviato l'anno di prova all'anno scolastico 2021/22 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere convocati da queste per le imminenti immissioni in ruolo;*
- ✓ *L'eventuale conferma in ruolo avviene comunque a partire dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo all'immissione in ruolo, per cui tutti i docenti assunti in ruolo l'anno scolastico 2020/21 non dovranno essere cancellati da nessuna graduatoria in cui eventualmente sono inseriti e potranno essere da queste convocati per le prossime immissioni in ruolo, anche qualora nel frattempo abbiano sostenuto il colloquio finale dell'anno di formazione e prova;*
- ✓ *Tutti i docenti assunti in ruolo l'anno scolastico 2020/21 possono essere immessi in ruolo dalle GPS, compresi gli elenchi aggiuntivi, qualora presenti, per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto a*

quello di immissione in ruolo.

È utile segnalare che su questo punto, l'amministrazione, nell'ultimo incontro avuto con le Organizzazioni sindacali, ha riferito di aver lasciato ampio margine di interpretazione della norma ai diversi uffici regionali che, a detta del ministero, potrebbero intenderla in modo non univoco. Per esempio, la cancellazione può avvenire in presenza del decreto di conferma in ruolo, il quale però potrebbe essere disposto dal dirigente a luglio o anche ad agosto dello stesso anno scolastico.

La posizione del Ministero non è stata condivisa dalla UIL scuola perché senza una chiara indicazione di come la norma debba essere applicata (in modo univoco) si creerà ancora più confusione e disparità di trattamento.

Ci potrebbero infatti essere due o più docenti, già assunti in ruolo e che stanno svolgendo l'anno di prova, interessati alla stessa procedura di immissione in ruolo e che potrebbero avere il decreto di conferma in ruolo in tempi diversi. Tale situazione avrà inevitabilmente strascichi giudiziari deleteri per un ordinato avvio dell'anno scolastico.

Indicare invece la data del 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla immissione in ruolo come "conferma in ruolo", con conseguente cancellazione dalle altre graduatorie (escludendo quelle di un concorso ordinario), come la UIL scuola sostiene, consentirebbe parità di trattamento tra tutti i docenti interessati ad una nuova assunzione.

DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO FINO ALL'A.S. 2019/20 (CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE)

CONCORSO ORDINARIO DEL 2016 (DD.GG. N. 105, 106 E 107)

Il docente assunto in ruolo fino all'1/9/2019 dal concorso ordinario è stato cancellato:

- ✓ dalla relativa graduatoria di merito;
- ✓ da tutte le classi di concorso/tipologie di posto delle Graduatorie ad Esaurimento e relativa I fascia di istituto.

Conserva invece il diritto ad essere nominato in ruolo:

- ✓ per un'altra graduatoria del concorso ordinario del 2016;
- ✓ da qualsiasi altro concorso (es. 2018 o 2020). In quest'ultimo caso la nomina in ruolo può avvenire sia per la stessa che per diversa classe di concorso/tipologia di posto rispetto a quella di immissione in ruolo.

CONCORSO STRAORDINARIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 2018 (D.D.G. 85/2018)

L'art. 13, c. 3 del d.lgs. 59/2017 ha previsto che ***In caso di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso l'istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.***

Pertanto, il docente assunto in ruolo l'1/9/2019 dal concorso straordinario per la scuola secondaria, qualora abbia avuto già la conferma in ruolo **sarà cancellato:**

- ✓ dalle graduatorie di merito di qualunque altro concorso in cui è eventualmente inserito;
- ✓ dalle graduatorie a esaurimento e relativa I fascia di istituto.

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 2018 (D.D.G. 1546/2018)

L'art. 4, c. 1-decies del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, prevede che ***l'immissione in ruolo a seguito dello scorrimento delle graduatorie comporti la decadenza da tutte le altre graduatorie di merito, di istituto e ad esaurimento.***

In questo caso la cancellazione è avvenuta all'atto della immissione in ruolo.

La cancellazione ha riguardato:

- ✓ eventuali altre graduatorie dello stesso concorso 2018;
- ✓ le graduatorie ad esaurimento e relativa I fascia di istituto.

Conserva invece il diritto ad essere nominato in ruolo:

- ✓ dalle graduatorie di merito di altri concorsi (es. 2016) anche per la stessa tipologia di posto;

DOCENTI ASSUNTI DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

I docenti assunti in ruolo dalle Graduatorie ad Esaurimento fino all'anno scolastico 2019/20 sono stati cancellati da tutte le altre Graduatorie ad Esaurimento (posto comune e sostegno) compresa la I fascia di istituto.

Conservano invece il diritto ad essere nominati in ruolo:

- ✓ da qualunque altra graduatoria di merito (concorsi 2016-2018-2020 ecc.) per la stessa o diversa classe di concorso/tipologia di posto.

RINUNCIA DI UNA PROPOSTA DI IMMISSIONE IN RUOLO

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata:

- ✓ dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato;

NOTA BENE: Nel caso in cui il rifiuto avviene per il sostegno (elenco che dipende dalle classi di concorso in cui si è inseriti in GAE) ciò non implica la cancellazione anche dal posto comune/classe di concorso correlata al sostegno.

- ✓ dalla relativa graduatoria d'istituto di I fascia.

Si conserva il diritto a permanere:

- ✓ nelle Graduatorie ad Esaurimento per le altre classi di concorso per cui si è iscritti o, nei casi di infanzia e primaria, si continua a permanere nella graduatoria ad esaurimento es. della infanzia se si è rinunciato al ruolo dalla graduatoria della primaria e viceversa;
- ✓ nelle Graduatorie di merito di **qualsunque concorso** in cui si è eventualmente inseriti;
- ✓ nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) compresi gli elenchi aggiuntivi. In questo caso il diritto a permanere riguarda anche l'eventuale classe di concorso/tipologia di posto per cui si è rinunciato alla nomina in ruolo.

GRADUATORIE DI MERITO

La rinuncia a una proposta di assunzione comporta la cancellazione immediata dalla relativa e specifica graduatoria per il posto/classe di concorso cui si è rinunciato.

In questi casi si **decade esclusivamente dalla specifica graduatoria: es. se si rinuncia al ruolo per la A022 si permane nella graduatoria per posto di sostegno e naturalmente per altre eventuali tipologie di posto o classi di concorso in cui si è inseriti.**

ATTENZIONE: Graduatoria Fascia aggiuntiva (D.M. n. 40/2020). In caso di rinuncia all'immissione in ruolo, l'aspirante è cancellato **esclusivamente** dalla fascia aggiuntiva della relativa graduatoria.

CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITÀ E ASSUNZIONE IN RUOLO

In via generale, il dipendente pubblico è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva a vantaggio dell'Amministrazione da cui dipende.

Al momento della assunzione, cioè della stipula del contratto, il docente non deve trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla norma.

In particolare, per il personale docente, la materia dell'incompatibilità è disciplinata dall'art. 508 del D. lgs. n. 297/1994, commi 10-16, e dagli artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957. Materia successivamente confluita nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001.

A titolo di esempio (non esaustivo) di incompatibilità, è fatto divieto di esercitare attività commerciale, industriale e professionale, o di assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o di accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Il divieto, per esempio, non si applica nei casi di società cooperative, oppure, nei casi di società in accomandita semplice o per azioni, qualora si assuma la qualità di socio accomandante (mentre è incompatibile quella di socio accomandatario).

DIFFERIMENTO DELLA PRESA DI SERVIZIO (anche per le cause di incompatibilità)

L'eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (**es. malattia o altri motivi documentabili**) comporterà anche il differimento della decorrenza economica.

L'art. 9 del DPR 3/1957 (richiamato anche dall'art. 560 del Dlgs 297/94) prevede infatti che *"La nomina dell'impiegato che **per giustificato motivo** assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. **Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina**".*

*Ad avviso della UIL scuola rientrano nei "**giustificati motivi**" di differimento della presa di servizio anche tutti quei casi in cui il docente abbia la necessità di regolarizzare rapporti di lavoro in essere al momento della nomina ed incompatibili con l'assunzione in ruolo (ad esempio per le situazioni di chi ha la necessità di fornire al precedente datore di lavoro il preavviso in caso di dimissioni volontarie) o di dismettere attività imprenditoriali o commerciali o comunque per tutti quei casi di incompatibilità previsti dalla norma.*

In questi casi, però, sempre ad avviso della UIL scuola, **il differimento dovrebbe avere una durata corrispondente al tempo strettamente necessario al fine di eliminare la incompatibilità in essere al momento della presa di servizio, trascorso il quale se non si prende servizio, si decade dalla nomina.**

Sono casi particolari per cui è sempre bene che il docente ne faccia richiesta, **per tempo e dettagliatamente motivata**, all'ATP/USR di riferimento e al dirigente scolastico della scuola in cui dovrà assumere servizio, finalizzata a posporre il perfezionamento del rapporto di lavoro per cause riconducibili all'incompatibilità in corso, **e di accertarsi che tale richiesta sia accoglibile** (su questo punto, infatti, non essendoci una chiara indicazione del Ministero, ci risulta che negli anni precedenti ci siano stati comportamenti difformi da parte degli Uffici scolastici nell'accettare o meno il differimento della presa di servizio per le cause appena elencate).

ATTENZIONE: Art. 18 comma 3 CCNL 2006-09 (aspettativa per lo svolgimento di altro lavoro o per superare un periodo di prova) o aspettativa per avviare attività professionali e imprenditoriali (art. 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183 "c.d. Collegato Lavoro").

*La Corte dei Conti (Sez. reg. controllo per il Piemonte, del 25 marzo 2015 n.47), ha precisato che **l'aspettativa non può essere utilizzata per "aggirare" la condizione ostativa alla valida sottoscrizione del contratto, rappresentata dallo svolgimento di un'attività incompatibile.***

"...la stipula del contratto di lavoro, infatti, costituisce antecedente logico della concessione dell'aspettativa. Non vi è dubbio, pertanto, che la stipula del contratto determini il sorgere dei diritti (e doveri) collegati allo status di dipendente del MIUR (tra cui, appunto, l'aspettativa di cui al cit. art. 18), ma è altrettanto vero che la valutazione di legittimità del contratto costituisce un antecedente giuridico e va effettuata con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della stipula. Nessun rilievo, infine, assume l'articolo 18, comma 2, della L. n. 183 del 2010: è naturale, infatti, che in presenza di un

divieto di esercizio di attività lavorative differenti (normativa in tema di incompatibilità) e, contemporaneamente, del diritto all'esercizio delle medesime (normativa e CCNL in materia di aspettativa), il legislatore abbia ritenuto opportuno precisare, ad evitare dubbi interpretativi sul contrasto di disciplina, che con la concessione dell'aspettativa si determina la sospensione del citato divieto.

Ma ciò che appare importante sottolineare è che la sospensione di tale divieto opera solo dopo la concessione dell'aspettativa e non certamente prima della stipula del contratto di assunzione, momento nel quale il diritto all'aspettativa non può ancora ritenersi cristallizzato nella sfera giuridica dell'aspirante dipendente pubblico...".

Pertanto, il docente che ha in essere un altro contratto di lavoro o comunque una attività che risulta incompatibile con il contratto a tempo indeterminato con la scuola, non potrà fruire di tale aspettativa per rinviare l'assunzione in servizio all'anno scolastico successivo. Tale aspettativa, infatti, è possibile ottenerla solo dopo aver perfezionato il rapporto di lavoro presso la scuola (perfezionamento che prevede che al momento dell'assunzione in servizio il docente non deve trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla norma).

MATERNITÀ –DOTTORATO DI RICERCA –ASSEGNO DI RICERCA

I docenti di seguito indicati devono essere considerati in **effettivo servizio**, al momento della accettazione della nomina, **giuridicamente ed economicamente dal 1° settembre 2021, senza la necessità che avvenga fisicamente la presa di servizio a scuola:**

- ✓ le docenti che non possono assumere servizio perché **si trovano in maternità** (congedo obbligatorio o interdizione dal lavoro per gravi complicanze della gestazione);
- ✓ i docenti che non possono assumere servizio perché al momento della nomina impegnati in attività proprie:
 - **del dottorato di ricerca;**
 - **per borsa di studio post dottorato;**
 - **per assegno di ricerca.**

In questi casi il docente deve necessariamente essere collocato contestualmente in congedo straordinario (con o senza borsa) o in aspettativa non retribuita (assegno di ricerca) dal 1° settembre 2021 e l'assunzione in ruolo è considerata valida a tutti gli effetti senza presa di servizio effettiva.

BLOCCO PER TUTTI I DOCENTI ASSUNTI IN RUOLO DAL 1/9/2020

A decorrere dal 1/9/20 a tutti i docenti immessi in ruolo (sia dalle GAE che dalla graduatoria di qualunque concorso) si applica il **comma 3 dell'art. 399 del D.lgs. 297/1994 come modificato dal Decreto**

Sostegni Bis (Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73) che (*al momento*) **prevede l'obbligo di permanenza di 3 anni nella scuola di titolarità.**⁸

Ai sensi di tale articolo il docente, di qualunque ordine di scuola o grado di istruzione, assunto in ruolo dall'1/9/20, anche solo giuridicamente, non potrà inoltrare richiesta di mobilità per i successivi 3 anni di:

- ✓ trasferimento provinciale e/o interprovinciale; passaggio di cattedra e/o di ruolo provinciale e/o interprovinciale;
- ✓ assegnazione provvisoria ed utilizzazioni provinciale e/o interprovinciale.

Non è inoltre possibile accettare eventuali supplenze per altra classe di concorso o ordine di scuola rispetto a quello di assunzione (art. 36 CCNL 2006-09).

Il blocco non si applica:

- ✓ ai docenti che risultino soprannumerari o in esubero sulla provincia;
- ✓ se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali articoli prevedono una certificazione di handicap grave personale **oppure** l'assistenza al familiare con handicap grave che sia parente o affine entro il terzo grado alle condizioni previste dalla stessa legge 104/92, **purché la certificazione della disabilità sia successiva alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento** (a seconda quindi di quale sia stato il canale di assunzione del docente).

NOTA BENE. Per il blocco relativo alle assegnazioni provvisorie: per l'anno scolastico 2021/22 è stata prevista anche la deroga per genitori con figli sino ai 3 anni di età o per i docenti il cui coniuge militare o categoria equiparata abbia avuto un trasferimento di autorità (ex "legge 100").

PART TIME

Ai sensi dell'art. 25 comma 6 del CCNL 2006-09 l'assunzione tempo indeterminato può avvenire con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Pertanto, è possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, secondo quanto previsto dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183.

⁸ L'art. 58 del decreto prevede infatti che "al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "**tre anni scolastici**". È altresì utile ricordare che lo stesso art. modifica anche il comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riducendo da quattro anni a **due anni** successivi all'immissione in ruolo il blocco per tutti i docenti assunti con decorrenza 1/9/2019 dalle graduatorie del concorso straordinario della scuola secondaria (DDG 85/2018). È altresì utile ricordare come lo stesso Decreto sostegni-bis abbia però introdotto un **nuovo blocco** per tutti i docenti che inoltreranno domanda di mobilità a partire dal prossimo anno scolastico disponendo infatti che "*i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità **non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta.***"